

LXXVI<sup>a</sup> SEDUTA

SABATO 19 DICEMBRE 1936 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag.	2447	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico » (1227). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2447	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata » (1287). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2466	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti » (1320). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2467	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-Anno XIV, n. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-Anno XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (1323). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2467	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli olii minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore » (1331). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .		2467	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente			riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di olii minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali » (1332). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2468
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati » (1334). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2468
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale » (1336). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2468
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani » (1337). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2468
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonchè la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba » (1338). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2469
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata » (1354). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2469
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata » (1357). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .
			2469
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al <i>Modus vivendi</i> stipulato in

Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi » (1364). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2470	dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia » (1416). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio medesimo » (1391). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2474	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici » (1418). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato » (1392). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2474	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione » (1419). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di Buoni speciali del Tesoro in valuta estera » (1393). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2474	« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871 relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1445). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (1395). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2474	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo di Governo » (1446). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale » (1396). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2475	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo » (1447). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2477
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 » (1397). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2475	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito » (1398). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2475	« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934-XII, al 30 giugno 1935-XIII » (1229) — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria de Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle isole italiane dell'Egeo » (1399). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2475	BOCCIARDO . . . . .	2447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale » (1406). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2476	RICCI . . . . .	2452
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato		THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	2456
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 » (1367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2470
		CAMERINI . . . . .	2471
		THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	2471
		Relazioni:	
		(Presentazione) . . . . .	2479
		Ringraziamenti . . . . .	2447
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato) . . . . .	2472, 2478

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 5; Bombi per giorni 5; Falck per giorni 5; Giardini per giorni 4; Occhini per giorni 3; Prampolini per giorni 3; Torlonia per giorni 2; Vinassa de Regny per giorni 3; Zippel per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Perla ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Roma, 18 dicembre 1936-XV.

« Eccellenza,

« Le parole che l'Eccellenza Vostra ha voluto aggiungere all'annuncio della morte del Senatore Perla mio Padre, nella seduta pubblica del 15 corrente al Senato, sono venute a testimoniarmi nuovamente l'alta estimazione nella quale V. E. tenne il nostro venerato estinto.

« A nome di tutta la famiglia prego V. E., che si è voluta anche compiacere di trasmetterci un esemplare del resoconto della seduta, di voler accogliere le rinnovate espressioni del nostro animo grato.

« Con profondo ossequio

« della E. V. devotissimo  
« Luigi Perla ».

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico » (N. 1227). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII » (N. 1229).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*, legge lo stampato n. 1229.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BOCCIARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIARDO. Onorevoli Senatori, il memorabile discorso, che il Capo del Governo ha pronunciato dieci mesi or sono alla seconda Assemblea Nazionale delle Corporazioni per fissare i capsaldi del piano regolatore della nostra economia, ha fatto lungamente meditare ogni italiano che sia consapevole della importanza che quelle direttive hanno per l'avvenire e la sicurezza della Nazione.

Consentite, onorevoli Senatori, che, in momenti in cui le circostanze impongono di accelerare i tempi della nostra azione, io esponga brevemente qualche mia modesta considerazione su questo argomento, per quella parte che ha attinenza al ramo industriale.

Il Duce ha enunciato la necessità che il popolo italiano realizzi nel più breve termine possibile il massimo possibile di autonomia economica e che il piano regolatore di questa parte dalla premessa della ineluttabilità che la Nazione sia chiamata al cimento bellico.

Molti sono ancora coloro che vedono con amarezza turbato quell'equilibrio internazionale delle funzioni di produzione e di scambio durato per lunghi anni, equilibrio che, per quanto stabilitosi in vantaggio dei Paesi più ricchi, contemperava tuttavia in una certa misura i principi della produzione economica dei beni con le necessità più imperiose della difesa e del lavoro nelle singole Nazioni.

Ricordiamo a costoro che l'Italia è trascinata sulla via della autarchia economica non solo dalle imperiose necessità della sua difesa militare, ma anche dalla politica delle altre Nazioni che lavorano febbrilmente al conseguimento di questa autonomia. Ricordiamo a costoro che, oltre alla vecchia politica di indipendenza economica del grande Stato americano, anche due grandi Imperi coloniali, l'Inghilterra e la Francia, pur go-

dendo già largamente di questo privilegio, hanno, con le rispettive conferenze imperiali del 1932 e del principio del 1935, dato opera a sviluppare maggiormente il commercio nell'ambito dei rispettivi Imperi, creando nuove difficoltà agli scambi internazionali.

Sono ancora propositi francesi ed inglesi quelli, recentemente manifestati, di negare agli altri Paesi quanto loro è necessario per predisporre la propria difesa, propositi ai quali accennerò in seguito, che rendono per noi imperioso ed urgente lavorare per il conseguimento della nostra autonomia, anche se questa dovrà pesare sulla nostra economia interna.

L'Impero gloriosamente conquistato sarà, in un prossimo avvenire, fonte di preziose materie prime; intanto la scienza, la tecnica e l'ingegno degli Italiani compiono sforzi prodigiosi per mettere la nostra industria in grado di sostituire, quanto più è possibile, le materie di cui manca il Paese.

Preparare l'industria italiana alla guerra, ha detto il Duce.

La esplicita, chiara enunciazione del problema è, di per sé, un prezioso contributo alla sua soluzione.

Per l'esame del programma tracciato dal Capo occorrerebbe anzitutto dividere le nostre industrie in due grandi categorie: le industrie di pace e quelle di guerra.

Ma tale netta divisione non è facile, perchè tutte le industrie, anche quelle che sembrano esclusivamente di pace, sono chiamate ad esaltare le loro funzioni in caso di conflitto armato.

Fortunatamente, però, in determinati settori, i maggiori consumi della guerra possono essere compensati dai minori consumi civili e cioè dalle rinunce e dai sacrifici che possono imporsi i non combattenti.

La desiderata discriminazione può, quindi, stabilirsi non fra industrie di pace e industrie di guerra, ma più esattamente fra industrie la cui produzione di pace può farsi bastare anche ai bisogni della guerra e quelle la cui attività deve invece raddoppiarsi, triplicarsi o, comunque, accrescersi in caso di conflitto.

Solo queste ultime devono considerarsi industrie di guerra e solo queste ultime devono essere oggetto di particolare disciplina.

Le industrie di guerra non comprendono soltanto quelle producenti specifici mezzi di difesa e di offesa, industrie queste che hanno, praticamente, lo Stato come unico cliente; ma altresì tutte quelle fondamentali, le cosiddette industrie chiavi, anche se esse forniscono normalmente solo in minima parte lo Stato.

Tutte queste industrie non sono suscettibili di creazione improvvisa e devono quindi avere, fin dal tempo di pace, quelle dimensioni che gli organi competenti giudicano necessarie ai bisogni della guerra.

Ma ciò non basta!

Nessuna organizzazione sia di maestranze, sia

tecnica, sia amministrativa, può sopravvivere a lunghi periodi di inattività.

Conseguentemente, l'attrezzatura di queste industrie, per essere efficiente al momento del bisogno, deve essere tenuta costantemente in funzione, almeno parziale, per conservare vitali quei nuclei attorno a cui si raccoglieranno, al momento del bisogno, le forze occorrenti al funzionamento totale.

Per assicurare il raggiungimento di queste finalità, il Duce ha previsto, nel suo piano, di raggruppare queste industrie in grandi unità, di conferire ad esse uno speciale carattere nell'orbita dello Stato e di farvi intervenire lo Stato in quattro forme diverse: o con la gestione diretta, o con la gestione indiretta, o con un efficiente controllo, od ancora mediante la partecipazione ad imprese miste nelle quali Stato e privati apportino il capitale ed organizzino la gestione.

Vien fatto di chiedersi a quale punto di attuazione sia già oggi il programma tracciato dal Capo.

Lo Stato, oltre ai servizi fondamentali ed alle industrie monopolitistiche, gestisce direttamente (e quindi secondo la prima forma prevista), attraverso i Dicasteri militari, numerosi arsenali, cantieri, fabbriche di armi, di esplosivi, di munizioni, ubicati in ogni parte del Regno, stabilimenti che furono nobilissimi pionieri delle nostre industrie private di guerra. Si può infatti ricordare con compiacenza che furono gli Arsenali di Castellamare di Stabia e di Spezia a costruire circa sessant'anni addietro, con materiali venuti allora dall'estero, quelle corazzate « Duilio » e « Dandolo » che ci conferirono in quel tempo un clamoroso primato mondiale e che fu l'Arsenale di Torino a costruire già in quel periodo ottime artiglierie per il nostro Esercito.

Lo Stato gestisce, invece, indirettamente (seconda forma prevista), a mezzo di Società anonime, ma col possesso della totalità delle azioni, sia attraverso il Tesoro, sia attraverso l'I. R. I., altre importanti attività che, per citare soltanto le principali, sono: un grande stabilimento di siderurgia speciale bellica, quello di Genova-Cornigliano già Ansaldo; un altro grande stabilimento per la produzione di acciai speciali di ogni tipo, quello di Cogne Aosta; una grande fabbrica di siluri, quella di Napoli; la grande fabbrica di automezzi e di motori di aviazione « Alfa Romeo »; una grande fabbrica per le artiglierie di ogni calibro, quella di Spezia; la grande fabbrica di proiettili di S. Eustachio di Brescia; due grandi cantieri navali, quelli di Livorno e di Muggiano.

Il quarto tipo di intervento, quello cioè delle imprese miste nelle quali partecipano Stato e privati, è pure largamente realizzato nelle numerose aziende nelle quali l'I. R. I. possiede non tutto ma parte del capitale.

Fra queste ultime aziende molte ve ne sono che appartengono alla categoria delle industrie di guerra. Noto fra esse la maggiore industria siderurgica italiana, l'Ilva; un grande stabilimento

di siderurgia speciale bellica, quello di Terni: la maggiore fabbrica italiana di tubi di acciaio, quella di Dalmine; due grandi officine per le lavorazioni di artiglierie di ogni calibro, quella di Genova-Cornigliano e di Pozzuoli; un grande Cantiere navale, quello di Genova-Sestri e fra le industrie chiavi ed i servizi fondamentali le miniere di carbone dell'Arsa e di Bacu Abis e tutte le grandi linee di traffico marittimo sovvenzionate dallo Stato.

Rimane la terza forma di intervento, quella realizzante l'« efficiente controllo » sull'industria esercita dai privati.

Di questa forma che dovrebbe essere logicamente la più estesa perchè non richiede per lo Stato nè immobilizzazioni patrimoniali, nè funzioni di imprenditore, ma soltanto l'azione che deriva dal suo prestigio e dalla sua autorità, io non saprei trovare esempi esistenti veramente rispondenti al principio enunciato dal Duce.

È appunto la possibilità o meno di creare su vasta scala questa terza forma di intervento che io mi propongo di esaminare.

Alla esposizione da me fatta della situazione attuale, segue naturale una domanda: le industrie di guerra, nelle quali già si verifica l'intervento statale e quelle assai maggiori, ancora estranee a questo intervento, hanno esse, nel loro complesso, una potenzialità sufficiente alle previste necessità di un conflitto armato?

La risposta spetta a chi presiede alla organizzazione della difesa nazionale.

Tuttavia, per quella esperienza fatta da noi tutti nella grande guerra e durante le recenti sanzioni, io riterrei di non errare se affermo che buona parte delle nostre industrie di guerra hanno raggiunto lo sviluppo necessario. Alle altre Governo e industriali stanno provvedendo con quel magnifico fervore che è proprio del nostro attuale clima politico.

Ma non basta raggiungere il necessario sviluppo dei mezzi di produzione, occorre anche che il loro esercizio sia ordinato in modo da garantire la efficiente conservazione dei mezzi stessi.

Come garantirsi che durante i periodi di pace, o di minor consumo, queste industrie, portate volutamente ad una capacità produttiva eccedente il normale bisogno, non si dilanino fra di loro?

È noto che, specialmente nelle produzioni di serie, come sono quelle delle industrie chiavi, le aziende che lavorano nella loro piena potenzialità conseguono costi di produzione notevolmente inferiori a quelle che lavorano a percentuale ridotta, principalmente perchè le prime suddividono sopra un maggior numero di unità di prodotto quegli oneri e quelle spese, sempre rilevanti, che, per la loro natura, si mantengono in ogni azienda costanti, quale che sia l'entità del lavoro compiuto.

Ne consegue che l'azienda che lavora di più, a scapito del concorrente che lavora di meno,

sposta in proprio favore l'equilibrio dei prezzi di costo e viene a trovarsi, di giorno in giorno, in condizioni sempre più favorevoli per aumentare il proprio lavoro e far diminuire quello del concorrente, fino a sopprimerlo.

Se questo processo di eliminazione delle aziende temporaneamente non necessarie non fosse ostacolato, le capacità produttive nazionali dei diversi settori verrebbero rapidamente a ridursi fino a portarsi a quel livello che corrisponde ai soli bisogni del periodo di pace, con la conseguente distruzione di quanto era stato preparato in previsione dei maggiori fabbisogni della guerra.

Sfuggono a questo pericolo soltanto le industrie delle armi e delle munizioni e quelle che, come queste, hanno per unico cliente lo Stato, perchè, in questo caso, è lo stesso cliente, lo Stato, che provvede alla necessaria ripartizione del lavoro ed al cosciente riconoscimento di prezzi adeguati alle sempre mutevoli condizioni della produzione.

Ma il caso è completamente diverso per le altre attività, e cioè per le industrie chiavi.

Contro il pericolo di distruzione delle aziende durante i periodi di minor consumo, gli industriali hanno inventato da tempo i *trusts*, i cartelli, i consorzi, organi tutti intesi a difendere il livello minimo dei prezzi di vendita ed a ripartire il lavoro.

Contro questi organismi insorgono i fautori delle economie liberali perchè per la loro esistenza i consumatori sono costretti a pagare più di quanto loro consentirebbe una libera lotta di concorrenza fra i produttori.

Ma anche nel nostro Paese, dove i Consorzi non sono il frutto di accordi segreti operanti in un regime di simulata concorrenza e dove sono invece costituiti ed operanti alla luce del sole e disciplinati dalla legge, anche da noi questi organismi non sono esenti da critiche: di esse mi occuperò in seguito.

Affermo, intanto, che i Consorzi industriali di produzione e di vendita, opportunamente disciplinati, costituiscono il mezzo più semplice, più efficace e più economico per garantire permanentemente alle industrie chiavi quel margine di potenzialità richiesto dalle necessità della guerra.

Vi è chi obietta che assicurare questo risultato a mezzo dei Consorzi, e cioè mediante una elevazione dei prezzi, equivale ad imporre a determinate categorie di consumatori oneri che spetterebbero invece alla totalità dei cittadini e quindi dei contribuenti.

Faccio notare che le industrie di guerra o sono quelle che hanno per unico cliente lo Stato, ed in tal caso il consumatore si identifica col contribuente; o sono le industrie chiavi che hanno praticamente per consumatori tutti i cittadini, e allora consumatore e contribuente possono ancora confondersi senza grave errore.

In linea pratica, quindi, l'obiezione non sembra fondata e l'onere dovuto alla sovrapproduttività delle industrie chiavi può, senza scrupoli, lasciarsi ai consumatori.

Vorrei ora esaminare brevemente le critiche che si rivolgono ai Consorzi.

Di questi istituti hanno già parlato in quest'Aula prima il senatore Tofani in senso favorevole se ed in quanto essi siano costituiti su basi eque per tutti i partecipanti; poi il senatore Cini che ne teme l'effetto addormentatore e la creazione di interessi chiusi di categoria.

Trascuro, perchè le ritengo inconsistenti, le osservazioni di coloro che vedono la incompatibilità dei Consorzi con le funzioni delle Corporazioni e vengo alle critiche di carattere funzionale.

Si afferma che il Consorzio crea nelle industrie uno stato di beata esistenza che distrugge o soppesce l'incentivo al progresso dei mezzi produttivi.

Anche questa obiezione non mi pare fondata perchè progresso industriale è sinonimo di abbassamento di costo di produzione, e quindi ogni industriale, anche se è consorziato, ha tutto l'interesse a perfezionare i suoi impianti per aumentare i suoi benefici, incentivo questo che non manca certo di efficacia.

La seconda critica afferma che, per effetto della vigente legge che limita la libertà di costruzione dei nuovi impianti, il Consorzio viene a costituire, specie nelle attuali difficoltà di importazioni dall'estero, un monopolio di fatto e che, per la sua stessa funzione, esso è indotto a fissare i prezzi di vendita sulla base dei prezzi di costo dell'azienda consorziata meno efficiente, con la conseguenza di mantenere elevati i prezzi dei prodotti e consentire utili eccessivi alle altre aziende consorziate.

Potrei citare casi, anche recenti, nei quali i Consorzi hanno invece esercitato funzione di calmiera sui prezzi, ma non vi è dubbio che l'affermazione, cui ho accennato, ha un notevole contenuto di verità.

Occorre, quindi, ovviare alla possibilità che questo inconveniente possa verificarsi, perchè se il Consorzio deve essere accettato nel campo industriale come un male necessario, occorre anche che questo male sia il minore possibile.

Perchè il danno si riduca al minimo, due condizioni sono anzitutto necessarie: che il Consorzio sia totalitario, e cioè disciplini tutte le aziende di quella categoria; che le quote di lavoro dei diversi consorziati siano perequate, e cioè in esatta proporzione alle rispettive reali potenzialità produttive degli impianti.

Per convincersene, basta considerare che, quando il Consorzio non è totalitario, le aziende che ne rimangono estranee, valendosi della libertà di cui godono, praticano prezzi appena inferiori a quelli, fissi ed a tutti noti, del Consorzio; si assicurano, con ciò, la preferenza degli acquirenti ed ottengono di far lavorare le proprie officine al cento per cento della loro potenzialità.

Ma i prezzi così praticati, se sono giustificabili per le aziende consorziate che debbono lavorare ad una parte soltanto della loro potenzialità, non

lo sono invece affatto per le aziende non consorziate che lavorano al cento per cento.

Ne deriva che le vere sfruttatrici del regime di monopolio sono le aziende fuori Consorzio, le quali, per questo unico fatto, vengono a realizzare utili eccessivi e ingiustificati.

Lo stesso fenomeno, con analoghe conseguenze, si verifica, per identiche ragioni, allorché, pur essendo il Consorzio totalitario, le quote consorziali di lavoro sono sperequate a favore di taluni consorziati ed in danno degli altri.

È facile comprendere come questi utili eccessivi delle aziende fuori Consorzio e di quelle consorziate godenti di eccessive quote di lavoro vadano integralmente a danno del complesso dei consumatori.

Ma, anche quando siano soddisfatte nel Consorzio queste due condizioni di minore onerosità per il consumatore, e cioè la totalitarietà e la perequazione delle quote, occorre ancora mettere questo organismo nella impossibilità di prevalersi della sua situazione di monopolio.

È questa una funzione che spetta alla Corporazione, la quale, a mezzo di appositi Comitati tecnici corporativi, dovrebbe fissare periodicamente i prezzi massimi, non superabili, dei prodotti delle industrie autorizzate a consorziarsi, adeguandoli al costo delle materie prime e della mano d'opera e, ciò che ha grande influenza, alla maggiore o minore intensità della produzione.

Occorre però intendersi bene su che cosa voglia dire l'equo prezzo dei prodotti di una industria costretta a mantenersi costantemente, per la difesa del Paese, su un determinato piede di capacità produttiva.

Può forse intendersi che, per accertare l'equo prezzo di un prodotto, il Comitato tecnico corporativo possa o debba procedere ad accertamenti contabili del costo presso le diverse aziende produttrici?

Se così si operasse, si troverebbero tanti prezzi di costo diversi quante sono le aziende, perchè ognuna di queste è figlia di un proprio passato, talvolta lunghissimo, che si riflette con conseguenze notevoli, benefiche o dannose, sull'esercizio presente. Per questo fatto sarebbe sommamente ingiusto assumere per base dell'equo prezzo tanto il costo minore, quanto quello medio accertato con questo metodo. Io penso che il giusto prezzo dovrebbe essere quello che gli economisti ed i tecnici chiamano il prezzo di riproduzione o di ricostruzione, e cioè quel prezzo al quale, in ogni momento, si può fabbricare il prodotto col l'impianto industriale più progredito realizzabile nel nostro Paese.

Questo prezzo di riproduzione di una industria di serie, come sono sempre le industrie chiavi, è assai facilmente accertabile in via tecnica quando si stabilisca preventivamente il tasso di interesse da riconoscersi al capitale investito, il tasso di ammortamento dell'impianto e si tenga conto

della percentuale di lavoro effettivo rispetto alla capacità produttiva totale.

I consumatori non potrebbero aspirare a miglior trattamento di questo. Quanto agli industriali, quelli che hanno impianti antiquati o costati eccessivamente per errori o per altre ragioni, provvederanno a svalutarli, se ancora non lo avessero fatto; e quelli che posseggono invece impianti in condizioni favorevoli, dovute al loro particolare passato, potranno godere giustamente di questa condizione.

Per le ragioni che, troppo lungamente, mi sono permesso di esporre, io vorrei che lo Stato imponesse Consorzi totalitari e perequati nelle quote dei partecipanti ovunque occorra tutelare la esistenza integrale delle industrie chiavi; non sarei invece, in linea di massima, favorevole ai Consorzi per quelle altre industrie alla cui necessaria struttura o funzione non può nuocere la illimitata concorrenza.

La Legge del 16 giugno 1932, n. 834 ed il Regio Decreto-Legge 16 aprile 1936, n. 1296, disciplinano in modo perfetto la costituzione, l'esercizio ed il controllo dei Consorzi, e rispondono totalmente allo scopo.

Eccomi, onorevoli Senatori, giunto a quel punto cui mi proponevo di arrivare, e cioè a quel punto della mia esposizione che mi permette di chiedermi se, per avventura, il sistema dei Consorzi totalitari controllati, che ho finora esaminato, oltre a garantire la necessaria potenza delle industrie chiavi, non venga pure a realizzare quelle grandi unità volute dal Duce, non aziendali ma consortili, ed a realizzare anche quella terza forma di intervento statale, e cioè quel « controllo efficiente », che il Duce ha auspicato nel suo programma.

E mi chiedo ancora se questa terza forma di intervento dello Stato non sia, nella maggioranza dei casi, da preferirsi a qualsiasi altra forma di intervento.

Il controllo del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra sulla entità ed efficienza degli impianti, la determinazione periodica dei prezzi massimi di vendita fatta dai Comitati Corporativi, la vigilanza sulla ordinaria gestione dei Consorzi esercitata da rappresentanti del Ministero delle Corporazioni in seno ai loro Consigli di amministrazione, realizzano, a mio avviso, la disciplina più completa che lo Stato possa desiderare per queste industrie, pur senza sottrarle, come avverrebbe invece con altre forme di intervento, ai benefici che può ancora apportar loro lo stimolo fecondo della iniziativa privata.

Ma se, oltre a questi controlli diretti, pienamente efficienti, che non portano rischi o gravami allo Stato e che non lo distolgono dalle sue funzioni fondamentali, lo Stato volesse, per qualsiasi ragione, aggiungere altri controlli indiretti, questi potrebbero ottenersi facilmente facendo entrare a far parte di ciascun Consorzio una « azienda tipo » con capitale totalmente od in prevalenza

statale, i cui risultati economici costituissero altrettanti elementi di giudizio sull'andamento di quel ramo di industria. Queste « aziende tipo », per servire allo scopo, non dovrebbero godere di alcun privilegio nè da parte del Consorzio nè da parte dello Stato.

Non occorrerebbe affatto che queste « aziende tipo », destinate a saggiare l'andamento dei diversi settori della industria controllata, fossero fra quelle di maggiori dimensioni. Sarebbe sufficiente che esse fossero organiche, bene attrezzate, dotate della necessaria autonomia e guidate da uomini del mestiere coi concetti esclusivi della industria privata.

Il Governo potrebbe scegliere agevolmente queste « aziende tipo » fra quelle le cui maggioranze azionarie sono nel portafoglio della I. R. I.

Vi sono, fra queste aziende, quelle tuttora in corso di guarigione le quali non potrebbero, prima che essa sia completa, servire allo scopo. Ma ve ne sono altre, molte altre, che sono passate al « convalescenziario I. R. I. », come il Duce lo ha definito, senza essere per nulla ammalate o quando erano da tempo completamente guarite.

Queste aziende sono entrate al « convalescenziario », come semplici ospiti allorquando gli Istituti di credito, che avevano raccolto importanti pacchetti azionari di queste aziende, hanno dovuto farne cessione all'I. R. I., per le loro necessità di smobilizzo.

Le « aziende tipo » non trovate eventualmente nell'I. R. I., potrebbero essere costituite « ex novo » dallo Stato in quei settori in cui la capacità produttiva fosse ritenuta insufficiente, ed invece acquistate, sempre dallo Stato, fra quelle private esistenti, in quei settori nei quali la sufficiente capacità produttiva attuale non giustificerebbe la costruzione di impianti nuovi.

Le altre aziende appartenenti all'I. R. I., non destinate alla funzione di « aziende tipo », potrebbero allora, ove non ostino ragioni programmatiche di carattere sociale, essere ricedute ai privati con notevole realizzo per lo Stato, passando esse dalla categoria delle industrie gestite dallo Stato in comunione coi privati a quella delle industrie private assoggettate all'efficiente controllo.

Il controllo attraverso i Consorzi, anche se si volesse integrarlo a mezzo delle « aziende tipo », richiederebbe per lo Stato un impegno finanziario pressochè trascurabile in confronto alle altre forme di intervento esaminate ed eviterebbe quella gestione statale diretta che, mancando di termini di confronto, è per sua natura incontrollata e incontrollabile nel suo andamento economico.

Non mi dilungo a parlare del caso importantissimo, ma particolare, della industria idroelettrica alla quale, per specifiche ragioni, non sono applicabili nè le discipline consortili, nè il controllo di una « azienda tipo ».

Allo stato attuale dello sviluppo, grandissimo ma ancora incompleto, di questa industria, l'azione da svolgere non può essere che quella di

favorire, anche con provvidenze di Governo, quei consumi di energia elettrica da parte delle industrie e dei privati, che possono poi essere eliminati in tempo di guerra.

Allorquando questi consumi, sicuramente sopprimibili al verificarsi della prevista contingenza, avessero raggiunto un sufficiente sviluppo, la produzione idroelettrica cesserebbe di essere una industria di guerra per rientrare nella classe delle industrie comuni.

Sono stato assai lungo, del che vi chiedo scusa, onorevoli Senatori; non voglio tuttavia finire questa mia esposizione senza prima accennare ad un'altra condizione essenziale per preparare la nostra industria alla sua funzione bellica.

Intendo accennare alle scorte di materie prime insostituibili, che le nostre industrie di guerra devono costantemente mantenere in misura adeguata.

Il generale Dallolio, nella sua illuminata esperienza, è da oltre vent'anni assertore instancabile della necessità di queste scorte.

Io ritengo che il compito di accumulare in tempo di pace le scorte di materie prime necessarie nella eventualità di una guerra possa utilmente attriciarsi, sotto il controllo del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, alle singole aziende industriali esercenti le industrie belliche e talvolta anche al commercio, principio che lo Stato già applica nei confronti degli importatori di combustibili liquidi.

Riflettendo sulle necessità di queste scorte, ricordiamoci bene che, allorquando Ginevra nella primavera del 1935, e quindi prima delle sanzioni, volle predisporre l'elenco delle materie prime e dei prodotti chiave da assoggettarsi all'«embargo» per impedire ai diversi Stati, aderenti o meno alla Società delle Nazioni, di prepararsi alla guerra, il delegato francese di un Comitato di esperti tecnologici, investito della questione, propose, appoggiato dal delegato inglese, una lista di materie prime che, per non sbagliare, mancavano quasi tutte al nostro Paese e nessuna o quasi, invece, all'Inghilterra ed alla Francia, le quali ne dispongono largamente nei loro vasti Imperi.

Non si dirà, io spero, che questi ricordi e quello delle successive sanzioni, non siano un nuovo richiamo ed una spinta irresistibile alla ricerca della nostra autonomia industriale.

Onorevoli Senatori, ho finito.

Sarò lieto se avrò portato un qualsiasi modestissimo contributo alla chiarezza di questo problema veramente fondamentale.

Io sono pieno di fede per la sua soluzione perchè vedo gli industriali italiani, i grandi produttori, sempre più compresi del loro altissimo compito che è quello di provvedere al Paese quanto gli occorre in ogni contingenza, che è quello di dare benessere e dignità a larghe falangi di lavoratori di ogni classe, che è quello di creare organismi industriali e gerarchie tecniche sempre più perfette, e, ispirandosi a questi concetti, considerare

l'utile dell'impresa non come il precipuo scopo di essa ma soltanto come un mezzo indispensabile alla sua esistenza; sono pieno di fede perchè vedo ogni giorno più intima ed efficace la collaborazione fra il Governo e le forze vive della Nazione, fra gli imprenditori ed i lavoratori, fra la scienza e l'industria, fra la teoria e la pratica; perchè, infine, vedo prepararsi col nostro sistema corporativo una atmosfera di sempre maggiore comprensione reciproca delle necessità dei produttori e dei bisogni dei consumatori.

E queste liete constatazioni mi appaiono come la promessa infallibile che i problemi che incombono al nostro Paese, e che il Duce ha così nettamente impostati, saranno rapidamente risolti adeguando l'economia italiana al nuovo destino che oggi si compie sulle luminose vie dell'Impero. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Senatori, il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1934-35 oggi sottoposto alla vostra approvazione, ha un'importanza speciale non solo considerato a sè, ma in relazione all'ambiente e alle condizioni economiche e politiche nazionali e internazionali che si sono verificate durante tale periodo. C'è stato infatti come un passaggio, una svolta, da un regime di relativa libertà di traffico e di larga libertà di valuta, ad un regime di traffico compresso e controllato, e di valuta manovrata. Da un periodo di moneta apprezzatissima e quindi di prezzi e costi decrescenti, siamo rapidamente passati ad un periodo di moneta che tende a deprezzarsi, con prezzi e costi in aumento.

Sarebbe stato interessante seguire lo svolgimento del bilancio giorno per giorno, ora per ora, quasi in una visione cinematografica con rallentatore, e vedere come esso abbia dovuto adattarsi alle varie circostanze, abbia dovuto ora ripiegarsi, ora slanciarsi a seconda che mutavano gli eventi.

Ritorniamo ora col nostro ricordo alle varie fasi della nostra vita a partire dalla fine del 1933. In quell'epoca, come ho detto, si stava finanziariamente bene: il costo della vita da 517 media del 1926 (base 1913) 472 del 1927, 431 del 1930, era allora disceso a 336; ed il prezzo all'ingrosso da 654 del 1926, 526 del 1927, 411 del 1930 era disceso a 276. Le riserve della Banca d'Italia erano stabili e forti, lire 7400 milioni con una copertura di 54 per cento rispetto alla circolazione; tali s'erano mantenute durante tutto il 1933; anzi erano leggermente cresciute. La bilancia dei pagamenti coll'estero era attiva, e il disavanzo della bilancia commerciale era da due anni ridotto a soli 1450 milioni di lire (pari a 20 per cento del valore dell'importazione), compensato largamente dalle esportazioni invisibili (noli, forastieri, ecc.). Nessuna ansietà circa la nostra valuta, anzi nel «blocco aureo» si diceva che l'Italia avesse una posizione importante.

In tali condizioni sul principio del 1934 si pro-

cedeva alla conversione del consolidato dal 5 per cento al 3 ½ per cento, operazione nelle linee generali ideata bene, ma poi (come ho già detto altra volta), eseguita con esagerazione, atteso che tra l'altro le condizioni dell'ambiente finanziario avrebbero consigliato piuttosto una conversione più modesta dal 5 per cento al 4 per cento. Ma soprattutto operazione eseguita in modo violento, sì da produrre una reazione nel pubblico, accompagnata subito da una certa inquietudine, della quale abbiamo visto subito gli effetti con l'esodo di capitali all'estero cominciato proprio allora. Questa è una delle cause, non però la sola, che concorsero a produrre il cambiamento e a rovesciare la situazione. Allora ebbe inizio la diminuzione delle riserve auree, allora la bilancia commerciale cominciò ad andare meno bene, talchè alla fine dell'anno 1934 invece di un miliardo e mezzo si avevano 2410 milioni di disavanzo (pari a 31,50 per cento dell'importazione).

Il peggioramento andò intensificandosi verso la fine dell'anno, e non trovò più adeguato compenso nelle esportazioni invisibili, anch'esse in crisi.

Allora fu d'uopo ricorrere a misure di difesa, ma la situazione via via si aggravava e le misure all'atto dell'applicazione eran già tardive e insufficienti, sicchè bisognava cambiarle e prenderne di più gravi: controllo della valuta, controllo delle rimesse all'estero ecc. Si arriva così al 1935 (il bilancio che esaminate va dal luglio 1934 al giugno 1935); abbiamo i provvedimenti di contingentamento, il blocco della moneta; gli approvvigionamenti più difficili, le condizioni economiche del paese più aspre, i prezzi in aumento. A tutte queste circostanze dovè adattarsi il bilancio.

Durante il periodo di deflazione monetaria, oltre alla conversione del debito (lire 917 milioni risparmiati) si migliorava il bilancio con la riduzione degli stipendi (aprile 1934) che producevano direttamente 302 milioni di economia nella spesa oltre alle economie nei bilanci delle aziende statali. E si riducevano tutte le spese definite comprimibili (lire 326 milioni di risparmio).

Si raggiungevano in tal modo circa lire 1.500 milioni di minori spese che, aggiunte ai maggiori gettiti e nuovi cespiti delle entrate, quasi avrebbero portato il bilancio in pareggio, se non fossero intervenute le varie circostanze che ho ora menzionato. Ed intanto tutta l'economia mondiale sta orientandosi diversamente ritornando all'inflazione ed aumentando le spese statali principalmente per ragioni politico-militari.

Dopo sei esercizi chiusi con avanzo medio di circa 424 milioni di lire, abbiamo, a partire dal 1930-31, cinque esercizi chiusi in disavanzo, in media di 17 per cento. Il disavanzo del 1934-35 è solo 11 per cento delle entrate, lire 2030 milioni. In totale nei cinque esercizi si arriva a lire 16.317 milioni, cui corrisponde un interesse di 800 milioni annui.

La relazione afferma che se si tenesse conto degli

oneri eccezionali e anormali che si sono verificati, si sarebbe quasi al pareggio. In questi oneri eccezionali giustamente include le spese per l'impresa d'Africa Orientale; 975 milioni. Però allora anche nella entrata bisognerebbe tenere conto della ripercussione dell'impresa d'Africa e del gettito derivante dalle ordinazioni belliche, come sarebbe l'aumento delle tasse dei trasporti, registro, bollo, ecc. Ma lasciamo correre tali dettagli, tanto più che sono difficili e valutarsi. La relazione considera ancora quale onere eccezionale il « deficit » ferroviario: 840 milioni. Su questo siamo un po' meno d'accordo, perchè il bilancio delle ferrovie è intimamente connesso al bilancio dello Stato: e quando dà utili, sono acquisiti ad esso. Ed è lo Stato che ha voluto mantenere tutto un insieme di basse tasse e basse tariffe (poi modificate nel 1936) pur sapendo che con ciò rendeva deficitaria l'azienda.

Prescindendo adunque, come fa la relazione, dalle spese relative alla guerra d'Africa (975 milioni) e dal disavanzo delle ferrovie dello Stato (840 milioni), il « deficit » dell'esercizio 1934-35 si ridurrebbe a soli 215 milioni di lire. Ma io dico di più: bisognava spingere lo sguardo nella gestione dei residui, modesta gestione, della quale quasi nessuno si occupa, ma che pure ha grande importanza anche perchè vi sono spese che, in facoltà dell'amministratore, possono imputarsi o al bilancio di competenza o ai residui. Se noi adunque spingessimo lo sguardo nella gestione dei residui, vedremmo che in quelli provenienti dalle entrate effettive ci sono state tante economie al netto, per 338 milioni; le quali economie dovrebbero essere dedotte dal disavanzo del bilancio di competenza.

Non mi occupo dell'economia nei residui impropri, di quelli cioè che provengono dal movimento di capitali, come l'eliminazione di prestiti (ci sono cifre molto elevate, 1060 milioni) progettati e conservati per qualche tempo fra le attività e poi radiati perchè non realizzati. Ma ciò non ha importanza agli effetti della gestione vera e propria, che noi basiamo sulle sole entrate e spese effettive.

Ci sarebbe poi da aggiungere l'avanzo di gestione della Cassa di ammortamento del debito pubblico, la quale in realtà non è altro che un ramo del bilancio dello Stato: povera Cassa d'ammortamento sorta parecchi anni fa con augurii, con inni entusiastici, ricamente dotata coi presunti avanzi dei bilanci e col maggior gettito del fumo! Dopo avere nei primi anni ammortizzato qualche centinaio di milioni all'anno, ora si è ridotta ad avere un'entrata netta di soli 14 milioni!

Tenendo conto adunque dei 338 milioni dei residui e di questi 14 milioni della Cassa di ammortamento, si avrebbe, invece di 215 milioni di disavanzo, un supero di 137 milioni.

Ripeto, non possiamo considerare a sè questo risultato ed esprimere la nostra soddisfazione;

ma dobbiamo metterlo in relazione con le condizioni d'ambiente, e coll'andamento dei bilanci successivi.

Esaminiamo ora alcune fra le entrate. Sopra un totale di lire 18.817 milioni, la ricchezza mobile ha dato 3176 milioni cioè 26 più del preventivo, ma 42 meno dell'esercizio precedente. Da vari anni questo cespite si contrae, in evidente relazione alla situazione economica e alla deflazione monetaria; ma in questo esercizio si è retto abbastanza bene, grazie al provvedimento preso nei primi mesi del 1934 che impone la veritiera denuncia degli stipendi privati; se no, avrebbe dato una cifra assai inferiore, pur essendo state fatte previsioni modeste.

La tassa sui celibi ha dato in confronto delle prime previsioni un aumento di 51 milioni (cioè 167 milioni invece di 116 previsti, e pure 116 dell'esercizio scorso) ma non per spontaneo maggior gettito del tributo, bensì per inasprimento di esso.

La complementare ha reso 341 milioni contro 367 previsti e 322 accertati nello scorso esercizio; si sono adunque realizzati 26 milioni in meno delle previsioni, malgrado l'aumento dovuto alle rigorose dichiarazioni degli stipendi degli impiegati. La relazione trova che l'andamento della tassa complementare è soddisfacente in confronto cogli anni precedenti; ma il progresso è ben leggero, troppo leggero; ed è chiaro che vi sono troppe evasioni: la tassa complementare è ancora caotica, in via di formazione. Questo cespite deve rendere molto di più. Ho accennato già nell'ultima discussione del bilancio, al modo troppo esiguo come rendono le maggiori categorie, al numero minimo di grossi contribuenti, di ricchissimi contribuenti, dei quali gli uffici sono riusciti a trovare un numero assolutamente inadeguato, che non può essere conforme al vero. Le grosse fortune sfuggono. Per la tassa complementare è stato studiato l'accertamento induttivo, che dell'accertamento analitico doveva essere un complemento ma non distruggerlo; praticamente invece l'accertamento analitico è stato soppresso e si procede quasi esclusivamente con l'accertamento induttivo, che grava sulle piccole fortune e permette alle grosse di sfuggire. Io non vi posso dare dati più aggiornati di quelli che ho menzionato nella discussione del bilancio preventivo, ma spero in avvenire di essere in grado di potervi dare i dati precisi, riflettenti le categorie più elevate.

Scogliendo a caso fra i vari cespiti, troviamo un minore introito nel lotto, cioè 450 milioni (al lordo delle vincite, circa metà) contro 519 dell'anno scorso e 490 delle previsioni. Questa diminuzione fa piacere se, come è sperabile, risponde ad una più elevata educazione morale della popolazione. Io credo infatti che quanto più ci si allontana dal giuoco e dall'alea, tanto più progredisce l'educazione e la civiltà.

Anche i tabacchi hanno reso un poco meno, 2467 milioni contro 2519 previsti e 2495 del 1933-1934. Le dogane hanno dato 1737 milioni contro

1612 previsti e 1836 dell'esercizio precedente. Esse, che già si avviavano bene, hanno poi risentito dei contingentamenti.

Il miglioramento delle entrate in confronto del preventivo originario è dovuto quasi esclusivamente al nuovo regime fiscale degli olii minerali (che han dato 807 milioni contro 340 previsti e 465 dell'anno scorso) e alla categoria entrate diverse, che ha reso 1039 milioni contro 519 previsti e 804 dell'anno scorso.

Per quanto riguarda gli olii minerali, se ne è parlato già lungamente: questa è stata una buona fonte per il bilancio. Non sarà così buona in avvenire perchè, per evidenti necessità, si è poi dovuto ridurre alquanto le tasse. Dopo tutto, è anche giusto controbilanciare con questo gettito le spese, non solo dell'azienda della strada, ma anche delle manutenzioni e polizia ora sopportate dagli enti locali.

Le « entrate diverse » rappresentano una somma formata da piccole entrate e, alcune di esse meritano qualche menzione. Io sono certo che i colleghi avranno letto non solo la relazione ma anche i tre grossi volumi del bilancio consuntivo... (*Commenti*). ... Tuttavia mi permetteranno di rinfrescare loro la memoria con qualche cifra.

Abbiamo per esempio una curiosa entrata, notevolmente aumentata « Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari ». Si erano previsti 5 milioni e mezzo ed invece se ne sono avuti 23 e solo 6 l'anno scorso. Così si spiega perchè i depositi fatti presso la Cassa depositi e prestiti non si riesce mai a liberarli. (*Si ride*). Sono quasi 23 milioni di lire che lo Stato ha guadagnato in tale modo!

Si hanno poi « Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi » circa 37 milioni, mentre se ne era previsto soltanto uno. Inoltre abbiamo « Entrate diverse eventuali dei Ministeri » milioni 104 mentre se ne erano previsti soltanto 32. Vi è poi una voce nuova « Interessi sul mutuo all'Azienda Generale Petroli », quasi 16 milioni; un'altra « Recupero di portafoglio » 100 milioni contro 20 previsti e insomma una quantità di piccoli cespiti che risultano tutti a pagine 19 della relazione. Tutte queste piccole partite danno come dissi un maggiore introito di 520 milioni di lire. Non è quindi soltanto dalle grandi soluzioni che può venire la salute; essa può venire pure dalle molte piccole cose. Non bisogna pensare sempre alle grandi riforme.

Termino questa rapida e saltuaria escursione nelle cifre dell'entrata e tralascio l'uscita, perchè essa non può ora essere oggetto di discussioni, essendo formata da impostazioni dei vari bilanci e da impegni che sono stati tutti vagliati lungamente ed approvati mentre quanto era comprimibile ci si assicura essere stato ridotto.

La situazione patrimoniale, quale è esposta a pagina 47 della relazione, presenta un miglioramento nelle attività non disponibili — cioè di quelle che finanziariamente non valgono (non possiamo infatti vendere le armi, le strade, gli

oggetti dei nostri musei ecc.) — e presenta invece un peggioramento nelle attività disponibili, specialmente nella Cassa, nel contante a disposizione, ed anche nelle disponibilità di Tesoreria.

Tutti questi cespiti della entrata si basano su una situazione che è andata mutando e che non abbiamo purtroppo nessuna certezza possa svolgersi collo stesso ritmo che si ha nelle spese. Questo è il punto più grave della nostra situazione finanziaria. Le cifre di 18 a 19 miliardi di entrata e di circa 21 miliardi di spesa, cifre che sono state quasi costanti durante quest'ultimo quinquennio, credo che non le rivedremo più; « possiamo salutarle » per adoperare la frase di un antico parlamentare. Ma vedremo bilanci molto più alti a causa delle spese relative all'Africa Orientale, dell'aumento degli interessi, delle opere pubbliche che saranno pur necessarie, e a causa di altre ragioni; e sarà necessario prepararci a seguire le spese con un aumento nelle entrate.

Non so se le dogane, per esempio, continueranno a rendere come hanno reso pel passato; probabilmente no, perchè giustamente noi vogliamo essere autosufficienti il più possibile e quindi, vogliamo importare meno merci. Non so se la ricchezza mobile continuerà a rendere come pel passato; probabilmente no, perchè molte aziende sono in cattive condizioni finanziarie e molti impiegati sono a spasso, sicchè avremo meno utili da assoggettare a tasse negli anni venturi.

Così pure continueranno a contrarsi altri cespiti.

Viceversa sul bilancio gravano soprattutto gli interessi, perchè i bisogni di Tesoreria e i bisogni dei vari rami funzionali dello Stato cui ho accennato richiedono capitali che bisogna retribuire con interessi relativamente elevati. Come ho detto altre volte, questo è il guaio particolare del nostro Paese: il denaro costa caro! Naturalmente non può il Ministro delle finanze renderlo a buon mercato; faccio solo una constatazione dolorosa. Tale inconveniente ha sempre funzionato da freno di ogni nostra iniziativa.

In altri paesi i buoni del tesoro (tanto per citare un esempio) si negoziano al mezzo per cento, ad un quarto per cento all'anno, mentre noi dobbiamo negoziarli al 5 per cento e talvolta ad interessi anche maggiori. Quindi il reparto interessi ci impone, coi suoi attuali aumenti pericolosi, l'obbligo di non impegnarci in erogazioni di capitali, sui quali poi grava un interesse elevato e talvolta anche un forte scarto; e non potendo disporre di grandi capitali, dobbiamo tenere il bilancio continuamente in ordine.

Si dice che siamo tassati eccessivamente e si fanno confronti con i tempi passati e con altri paesi. D'accordo! Ma allora non spendiamo. Volere la spesa senza l'entrata è un assurdo. Noi dobbiamo anche riflettere ad una cosa: che la tassa rappresenta il contributo del cittadino ai servizi dello Stato. Ora questi servizi non sono uguali da Stato a Stato; e non sono uguali da epoca ad epoca.

Confrontiamo l'azione dello Stato nei riguardi dei cittadini d'un secolo fa e i servizi d'allora, quasi nulli, con quelli d'oggi. Nel bilancio privato, nel costo della vita, la parte servizi collettivi, servizi statali, incide in una proporzione sempre più crescente; ma naturalmente questi servizi bisogna pagarli.

Io avrei voluto spingere un poco più il mio esame, facendo confronti fra il consuntivo ora discusso e ciò che sta passando adesso. Ma purtroppo non posso fare tali paragoni. Direi quasi che questo bilancio è un interessante documento storico, in quanto rappresenta l'ultima raccolta di cifre e di dati statistici che ci è stata fornita. Infatti poco dopo la chiusura di esso, nel settembre 1935, è intervenuto un decreto-legge che vieta la pubblicazione di cifre, di statistiche, di documenti attinenti la vita e la finanza nazionale. Decreto che aveva tutte le ragioni di essere durante l'acuto periodo delle sanzioni, decreto che non ha più oggi quelle stesse giustificazioni e che io mi auguro di vedere presto soppresso o almeno mitigato. Perchè io credo che nella interpretazione di questo decreto si sia andati anche oltre al necessario. Non vi sono più comunicati, statistiche di nessun genere, eccetto le statistiche demografiche, che non interessano questa questione, le statistiche delle rimesse degli operai dall'Africa Orientale all'Italia che danno motivo di soddisfazione e di rallegramento ma che poco ci illuminano sulla situazione del Paese e le statistiche ferroviarie, onorevole Ministro, relative alle coppie nuziali che fanno il loro viaggio per Roma. (*Si ride*).

Queste ultime sono senza dubbio interessantissime, ma non credo che per il bilancio ferroviario e tanto meno per il bilancio dello Stato siano base sufficiente.

BENNI, *ministro delle comunicazioni*. Onorevole Senatore, leggerà presto la relazione.

RICCI. Ringrazio vivamente del buon annuncio. Non solo non sono state più pubblicate le statistiche nazionali, ma taluni bollettini che prima pubblicavano le statistiche estere, ad esempio quelle portuarie, hanno soppresso anche quelle, quasi che lo scopo del decreto fosse non di occultare all'estero le cose nostre, ma di occultare agli italiani le cose estere.

Noi siamo un poco nella posizione di un medico che dovesse fare la diagnosi di un malato, del quale però non potesse toccare il polso nè ascoltare la respirazione. Quale prognosi dovrebbe fare questo medico? Per forza, prognosi riservata. Questa forzata oscurità delle cose nostre, nella quale viviamo, ci obbliga ad andare brancicando e fa diventare questione di opinione quella che dovrebbe essere questione di cifre; tende a causare e favorire le esagerazioni e le cattive impressioni circa le cose nostre e in ultimo finisce per reagire sugli stessi amministratori, che non hanno sempre sottomano le statistiche vere e, circondati da una quantità di persone che non conoscono le nostre cifre, finiscono per subirne

le impressioni ed agire anche senza quella fermezza di direttive che deriva dalla conoscenza sicura dei fatti.

Io non concludo con la prognosi riservata per quanto concerne il nostro Paese, perchè conosco come sia forte la natura e la compagine del popolo italiano, ma altro è uscire da una situazione difficile e da una crisi e lentamente salvarsi, e altro è tenersi in piena forza e vigore per poter camminare sicuri nel difficile sentiero internazionale. E di questa sicurezza noi abbiamo oggi continuo bisogno. Perciò il bilancio delle Finanze deve essere ben ricostituito e tenuto solidamente. (*Applausi*).

THAON DI REVEL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle Finanze*. Esprimo il mio vivissimo rincrescimento di non aver potuto ascoltare il discorso pronunziato dal senatore Bocciardo, di cui però conoscevo il contenuto, ma lo avrei ascoltato ugualmente con particolare interesse; perciò do atto al senatore Bocciardo che il suo pensiero di massima collima col mio, e che, in questo caso, egli ha parlato in funzione di un interesse pubblico e non in funzione di un interesse privato.

Ho poi ascoltato con molto interesse ciò che ha esposto il senatore Ricci, il quale con la sua solita competenza ha trattato minutamente il problema delle finanze. Vorrei poter essere più preciso di quello che mi è possibile, dato che certi elementi non sono di pubblica ragione, nè possono essere resi, per ora, tali. Il senatore Ricci ha dato uno sguardo generico al bilancio consuntivo 1934-1935. Egli ha fatto una esposizione interessante, direi, per i numerosi Senatori (mi permetto di essere di opinione contraria dal Ricci) che non hanno letto il voluminoso documento che annualmente viene diramato al Senato.

Vi sono alcuni punti particolari su cui egli ha voluto richiamare la mia attenzione; anzitutto sull'imposta complementare. L'imposta complementare, come giustamente dice il senatore Ricci, non rende visibilmente quanto potrebbe dare. Io ho fiducia che la riforma degli ordinamenti tributari, che è stata pochi giorni fa approvata dalla Camera e che verrà in esame qui al Senato tra poco, sia tale da dare finalmente alla finanza l'attrezzatura necessaria per ottenere che il gettito della complementare sia adeguato alle possibilità contributive della Nazione.

Nella riforma degli ordinamenti tributari vi è una parte che tende a razionalizzare il lavoro della Amministrazione a mezzo dei nuovi istituti del domicilio fiscale e dell'anagrafe fiscale. Attraverso questa, l'Amministrazione potrà fare finalmente il censimento dei contribuenti evasori.

Il senatore Ricci si è poi lamentato dell'accertamento induttivo. Indubbiamente, in un momento in cui mancavano elementi certi alla finanza, era logico che gli agenti del fisco avessero la tendenza a valersi normalmente dei poteri

concessi dal procedimento induttivo; ma quando questi elementi verranno ad affluire attraverso l'anagrafe fiscale, l'Amministrazione finanziaria potrà certamente valersi di nuovo del metodo deduttivo.

Ha rilevato inoltre il senatore Ricci per le entrate del lotto un gettito notevolmente inferiore a quello previsto. Infatti il provento del lotto è diminuito di 40 milioni rispetto alla previsione, e devo aggiungere che nell'esercizio successivo è diminuito di altri 10 milioni, e quindi la differenza con le previsioni è di 50 milioni. Questa diminuzione credo di doverla mettere in relazione con le note lotterie. Infatti, nel 1934, la lotteria di Tripoli ha dato, se non erro, 36 milioni e nello stesso esercizio le entrate del lotto sono diminuite di 40 milioni, mentre nell'esercizio 1935-36 le due lotterie hanno dato un gettito lordo di 60 milioni e noi vediamo diminuire le entrate del lotto di 50 milioni. Ciò vuol dire che la spesa che il popolo italiano devolve al giuoco è una spesa direi fissa, sulla quale c'è poco più da attingere; cioè, se vi attinge il privato, non può ulteriormente attingervi lo Stato. Questo è un caso tipico che dimostra l'unità delle possibilità contributive del popolo italiano: il contribuente che paga allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, agli enti locali, ai sindacati è sempre lo stesso e se paga di più ad uno, paga di meno agli altri.

È nel vero il senatore Ricci quando ritiene che la tassa sugli olii minerali abbia dato un gettito inferiore e che un gettito ancora minore darà negli esercizi successivi. Effettivamente lo Stato, in questo periodo di economia controllata e di autarchia economica, ha dovuto valorizzare la politica degli alcool, e questo naturalmente va a detrimento del gettito sugli olii minerali. Posso dire che, nell'esercizio attuale, gli olii minerali, che avrebbero dovuto procurare un gettito molto notevole, daranno qualche cosa come 600 milioni di meno. La riduzione del prezzo del petrolio e della benzina e l'introduzione obbligatoria del 20 per cento di alcool nella benzina ne sono una delle cause.

Il senatore Ricci ha poi posto dei punti interrogativi che riguardano gli esercizi avvenire. Posso assicurare l'onorevole Ricci che rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso la ricchezza mobile, le tasse sugli affari e i monopoli hanno dato qualche milione in più del previsto.

Vi è una notevole falla nelle imposte indirette. Naturalmente queste risentono della politica dei contingentamenti, della politica che necessariamente è costretto a fare il camerata onorevole Guarneri, e perciò esse hanno reso meno. Il giorno, che spero prossimo, in cui le esportazioni, avendo ripreso il loro corso, daranno la possibilità al Sottosegretario per gli scambi e le valute di aumentare i contingenti, l'importazione accresciuta aumenterà in conseguenza il gettito delle imposte indirette.

Il senatore Ricci ha terminato il suo discorso

esprimendo il rammarico che non possano essere conosciuti i dati precisi del bilancio e molti dati statistici.

Io spero che prossimamente quei dati statistici, che oggi non vengono pubblicati, saranno messi alla luce. Questi dati saranno molto interessanti per gli studiosi e indubbiamente potranno servire di confronto e di guida ai pratici ed agli industriali che hanno bisogno di essi come pane quotidiano alla loro fatica.

Alcuni di questi dati, per qualche tempo ancora, non dovranno essere divulgati; non si può dare la luce improvvisa ad occhi che sono stati tenuti chiusi per tanto tempo: potrebbero rimanerne accecati! (*Si ride*).

Colgo, però, l'occasione che mi si offre, per dare alcuni dati che saranno di grande interesse per questa Assemblea.

Anzitutto l'esercizio finanziario 1935-1936, che avrebbe dovuto chiudersi con un disavanzo di 1.657 milioni (come bilancio normale), si è chiuso proprio in questi giorni con un disavanzo di 1.550 milioni, ossia con qualche diecina di milioni di meno del previsto. Dato lo sforzo finanziario che è stato fatto nel 1935-1936 e dato che è stato l'anno delle sanzioni, io ritengo che questa sia una cosa confortante.

Si è lamentato infine il senatore Ricci del denaro che è eccessivamente caro. Ora vorrei che il senatore Ricci, che ha la memoria molto viva, si richiamasse un po' a quello che era il costo del denaro in anni, direi, di vacche grasse. Nel 1928-1929-1930-1931 il tasso normale di capitalizzazione era del 6 ½-7 per cento. Ricordo che, come Podestà di Torino, Comune che gode molto credito, avevo emesso delle obbligazioni al tasso del 6 per cento ad un corso di emissione corrispondente ad un interesse del 7 per cento circa, ed in quel momento sembrò che tale misura fosse ancora buona. Oggi il tasso di capitalizzazione normale per lo Stato è dal 5,35 al 5,50 per cento, nonostante l'appello considerevole che lo Stato ha fatto al risparmio privato. L'aver contenuto tale tasso di capitalizzazione in misura relativamente così modesta ritengo sia un successo della politica finanziaria fascista di questi anni.

Non possiamo paragonare le nostre forze produttive e quelle del risparmio a quelle infinitamente superiori di altri Paesi, ma occorre commisurarle ai bisogni potenziali della Nazione italiana, bisogni potenziali che sono in funzione indiretta della disponibilità del risparmio.

Con questo avrei chiuso il mio dire. Ma voglio fare una anticipazione, alla quale certamente il senatore Ricci e tutta l'Assemblea si interesserà. Egli ha parlato di numeri indici, ed ha espresso, direi, quasi un compiacimento per gli anni in cui i numeri indici stavano discendendo ed avevano raggiunto le punte minime che si sono avute tra la fine del 1933 ed il 1° semestre del 1934. Devo notare che in quegli anni risentivano della crisi, in modo particolare, alcuni settori dell'agricoltura,

il che richiedeva una rivalutazione dei prezzi per reagire contro la tendenza dei prezzi stessi che, decrescendo, depauperavano la Nazione e toglievano ai settori agricoli una sufficiente potenzialità di acquisto atta a porre l'agricoltura in condizioni di contribuire adeguatamente alle entrate dello Stato.

Ora l'aver invertito la situazione, l'aver consentito in modo particolare al settore agricolo di riacquistare un 15 o 20 per cento del potere di acquisto, è stato uno dei successi della politica fascista di questi anni, perchè il Governo è riuscito a contenere questo aumento e regolarlo in misura corrispondente alle necessità della manovra economica e nulla più. Se pigliamo l'indice dei prezzi all'ingrosso, dal marzo 1935 ad oggi, esso è aumentato in Italia di circa il 28 per cento. Il numero indice di una Nazione vicina, assai più ricca della nostra, è cresciuto del 40 per cento; e, se prendiamo il numero indice del mercato inglese, che possiamo considerare come base e come indice della situazione mondiale dei prezzi, vediamo che, nello stesso periodo, esso è aumentato del 14 per cento. Pertanto il nostro aumento è di solo il 14 per cento in linea assoluta e mondiale, pur avendo subito l'influenza di fenomeni imponenti, come quello delle sanzioni e dei contingentamenti, che fatalmente hanno portato un aumento dei prezzi; pertanto esso rappresenta, mi sembra, un elemento confortante per l'economia fascista. (*Vivissimi applausi*).

PRÉSIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 21.570.353.650,01 delle quali furono riscosse . » 19.509.313.789,26

e rimasero da riscuotere . L. 2.061.039.860,75

=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 21.871.378.208,42 delle quali furono pagate . » 17.880.519.082,81

e rimasero da pagare . . L. 3.990.859.125,61

=====

(Approvato).

## Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1934-35 rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . .	L.	18.817.501.849,33
Spesa . . . . .	»	20.847.243.571,14
		<hr/>
Disavanzo effettivo . . . . .	L. —	2.029.741.721,81
		<hr/>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L.	2.752.851.800,68
Spesa . . . . .	»	1.024.134.637,28
		<hr/>
Differenza . . . . .	L. +	1.728.717.163,40
		<hr/>

*Riepilogo generale.*

Entrata . . . . .	L.	21.570.353.650,01
Spesa . . . . .	»	21.871.378.208,42
		<hr/>
Disavanzo finale . . . . .	L. —	301.024.558,41
		<hr/>

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE  
DELL'ESERCIZIO 1933-34 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

## Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 4.522.048.427,14  
delle quali furono riscosse . . . . . » 2.797.711.117,71

e rimasero da riscuotere . L. 1.724.337.309,43

(Approvato).

## Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 8.227.889.326,02  
delle quali furono pagate . . . . . » 5.352.764.194,16

e rimasero da pagare . . . . L. 2.875.125.131,86

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35.

## Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 1) L. 2.061.039.860,75

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . » 1.724.337.309,43

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) . . . . » 448.067.925,63

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 4.233.445.095,81

(Approvato).

## Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 2) . L. 3.990.859.125,61

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . . . . » 2.875.125.131,86

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 6.865.984.257,47

(Approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA.

## Art. 8.

È accertato nella somma di lire 16.340.345.981,02 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . L. 21.570.353.650,01  
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:

## Accertati:

al 1° luglio  
1934 L. 8.644.181.670,88  
al 30 giugno  
1935 L. 8.227.889.326,02

416.292.344,86

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1935 . . . . . L. 16.340.345.981,02

L. 38.326.991.975,89

*Passività:*

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1934 . . . . . L.	15.316.952.008,84
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . »	21.871.378.208,42
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:	

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	5.660.710.125,68
al 30 giugno 1935 L.	4.522.048.427,14
	»
	1.138.661.698,54

Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale . . . . . »	60,09
--	-------

L. 38.326.991.975,89

(Approvato).

## DISPOSIZIONI SPECIALI.

## Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 60,09 i discarichi consentiti nell'esercizio 1934-35, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI  
ED AZIENDE SPECIALIAMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO.

## Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . L.

857.929.014,16  
849.442.046,20

e rimasero da riscuotere . . L. 8.486.967,96

(Approvato).

## Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L.

857.929.014,16  
694.829.730,40

e rimasero da pagare . . L. 163.099.283,76

(Approvato).

## Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L.

17.094.661,59  
14.378.951,40

e rimasero da riscuotere . L. 2.715.710,19

(Approvato).

## Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L.

243.694.382,49  
232.162.283,90

e rimasero da pagare . . L. 11.532.098,59

(Approvato).

## Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 10) . . . . . L.

8.486.967,96

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi predetti (articolo 12). . . . »

2.715.710,19

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). . . . . »

9.772.366,90

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 20.975.045,05

(Approvato).

## Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 11) . . . . . L. 163.099.283,76

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . » 11.532.098,59

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 174.631.382,35

(Approvato).

## Art. 16.

È accertata nella somma di lire 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio 1934-1935 . . . . . L. 857.929.014,16

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 17.090.384,48

al 30 giugno 1935 L. 17.094.661,59

L. 4.277,11

L. 857.933.291,27

*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . . . . . L. 0,01

Spese dell'esercizio 1934-35 » 857.929.014,16

Pareggio nei residui passivi. —

Differenza attiva al 30 giugno 1935 . . . . . » 4.277,10

L. 857.933.291,27

(Approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO  
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

## Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione,

allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in . . L. 27.101.765,11

delle quali furono riscosse . . » 21.095.958,64

e rimasero da riscuotere . . L. 6.005.806,47

(Approvato).

## Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 28.833.055,90

delle quali furono pagate . . » 13.564.627,61

e rimasero da pagare . . . L. 15.268.428,29

(Approvato).

## Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, restano determinate in L. 6.070.419,79

delle quali furono riscosse . . » 6.068.450,79

e rimasero da riscuotere . L. 1.969 —

(Approvato).

## Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio finanziario 1933-34 restano determinate in . . L. 18.911.962,91

delle quali furono pagate . . » 13.081.132,56

e rimasero da pagare . . L. 5.830.830,35

(Approvato).

## Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-1935, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 17) . . . . . L. 6.005.806,47

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) . . » 1.969 —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 6.007.775,47

(Approvato).

## Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 18). . . . .	L.	15.268.428,29
---	----	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . .	»	5.830.830,35
---	---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . .	L.	21.099.258,64
---	----	---------------

(Approvato).

## Art. 23.

È accertata nella somma di lire 8.363.861,92 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. . . . .	L.	27.101.765,11
---	----	---------------

Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:		
--	--	--

al 1° luglio

1934 L. 19.083.075,55

al 30 giugno

1935 L. 18.911.962,91

L. 171.112,64

Differenza passiva al 30 giugno 1935 . . . . .	»	8.363.861,92
--	---	--------------

L. 35.636.739,67

*Passività:*

Differenza passiva al 30 giugno 1934 . . . . .	L.	4.718.682,77
--	----	--------------

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35. . . . .	»	28.833.055,90
---	---	---------------

Pareggio nei residui attivi . . . . .

—

Prelevamento dal conto corrente. . . . .	»	2.085.001 —
--	---	-------------

L. 35.636.739,67

(Approvato).

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

## Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il

culto, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 82.914.093,58  
delle quali furono rimosse. . . » 82.192.285,88

e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	721.812,70
------------------------------------	----	------------

(Approvato).

## Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 85.578.472,03  
delle quali furono pagate. . . » 74.462.004,21

e rimasero da pagare . . . . .	L.	11.116.467,82
--------------------------------	----	---------------

(Approvato).

## Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 19.351.095,94  
delle quali furono rimosse. . . » 697.538,03

e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	18.653.557,91
------------------------------------	----	---------------

(Approvato).

## Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 18.490.848,10  
delle quali furono pagate . . . » 9.784.903,04

e rimasero da pagare . . . . .	L.	8.705.945,06
--------------------------------	----	--------------

(Approvato).

## Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 24) . . . . .	L.	721.812,70
--	----	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) . . . . .	»	18.653.557,91
---	---	---------------

Somme rimosse e non ver-

sate (colonna s del riepilogo dell'entrata). . . . . L. 2.983,07

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 19.378.353,68

(Approvato).

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 25) . . . . . L. 11.116.467,82

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27). . . . » 8.705.945,06

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 19.822.412,88

(Approvato).

Art. 30.

È accertata nella somma di lire 7.392.677,37 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1934 . . . . . L. 9.215.589,96

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. . . . . « 82.914.098,58

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 19.966.530,47

al 30 giugno 1935 L. 18.490.848,10

» 1.475.682,37  
L. 93.605.370,91

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . L. 85.578.472,03

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 19.985.317,45

al 30 giugno 1935 L. 19.351.095,94

L. 634.221,51

Differenza attiva al 30 giugno 1935 . . . . . » 7.392.677,37

L. 93.605.370,91

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa

del Ministero dell'interno, in L. 2.625.429,74  
delle quali furono riscosse . » 2.611.253,24

e rimasero da riscuotere . L. 14.176,50

(Approvato).

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 2.804.801,37  
delle quali furono pagate . » 1.771.896,79

e rimasero da pagare . . L. 1.032.904,58

(Approvato).

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . L. 69.868,04  
delle quali furono riscosse . » 49.848,59

e rimasero da riscuotere . . L. 20.019,45

(Approvato).

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . L. 2.890.029,17  
delle quali furono pagate . . » 1.968.754,61

e rimasero da pagare . . L. 921.274,56

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

## Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Sono rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 31). . . . .	L.	14.176,50
--	----	-----------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33). . . »		20.019,45
--	--	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). . . . . »		205,28
--	--	--------

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . .	L.	34.401,23
--	----	-----------

(Approvato).

## Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 32) . . . . .	L.	1.032.904,58
--	----	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34). . . . »		921.274,56
--	--	------------

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . .	L.	1.954.179,14
---	----	--------------

(Approvato).

## Art. 37.

È accertata nella somma di lire 16.942,94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. . . . .	L.	2.625.429,74
---	----	--------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:		
--	--	--

## Accertati:

al 1° luglio		
1934 L.	3.080.079,20	
al 30 giugno		
1935 L.	2.890.029,17	
	»	190.050,03

Differenza passiva al 30 giugno 1935 . . . . .	»	16.942,94
--	---	-----------

L.	2.832.422,71
----	--------------

*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . . . . .	L.	16.538,79
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . »		2.804.801,37
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:		

## Accertati:

al 1° luglio		
1934 L.	80.950,59	
al 30 giugno		
1935 L.	69.868,04	
	»	11.082,55

L.	2.832.422,71
----	--------------

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI  
EX-ECONOMALI.

## Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . .

L.	5.312.992 —
delle quali furono riscosse . . »	4.764.269,78

e rimasero da riscuotere . L.	548.722,22
-------------------------------	------------

(Approvato).

## Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . .

L.	6.003.717,18
delle quali furono pagate. . »	4.919.573,21

e rimasero da pagare . . L.	1.084.143,97
-----------------------------	--------------

(Approvato).

## Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo della

Azienda, in. . . . .	L.	1.092.405,65
delle quali furono riscosse . »		276.773,09

e rimasero da riscuotere . L.	815.632,56
-------------------------------	------------

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

## Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . L. 5.117.377,54 delle quali furono pagate. » 4.617.328,03

e rimasero da pagare . . L. 500.049,51

(Approvato).

## Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 38) . . . . . L. 548.722,22

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40) . . » 815.632,56

Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo) . . . . . » 1.090,61

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 1.365.445,39

(Approvato).

## Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 39) . L. 1.084.143,97

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . » 500.049,51

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 1.584.193,48

(Approvato).

## Art. 44.

È accertata nella somma di lire 1.246.617,86, la differenza attiva del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Differenza attiva al 30 giugno 1934 . . . . . L. 1.853.631,28

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. . . . . L. 5.312.992 —  
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:

## Accertati:

al 1° luglio  
1934 L. 5.319.152,82  
al 30 giugno  
1935 L. 5.117.377,54

» 201.775,28

L. 7.368.398,56

*Passività:*

Spese dell'esercizio 1934-35 L. 6.003.717,18  
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:

## Accertati:

al 1° luglio  
1934 L. 1.210.469,17  
al 30 giugno  
1935 L. 1.092.405,65

» 118.063,52

Differenza attiva al 30 giugno 1935 . . . . . » 1.246.617,86

L. 7.368.398,56

(Approvato).

## AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

## Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite

in . . . . . L. 527.561.083,30  
delle quali furono rimosse . . » 399.867.904,50

e rimasero da riscuotere . . L. 127.693.178,80

(Approvato).

## Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in . . . . . L. 527.561.083,30  
delle quali furono pagate. . . » 422.380.401,69

e rimasero da pagare . . . L. 105.180.681,61  
=====

(Approvato).

## Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 176.285.622,25  
delle quali furono riscosse. . . » 131.052.455,11

e rimasero da riscuotere. . . L. 45.233.167,14  
=====

(Approvato).

## Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 209.856.675,33  
delle quali furono pagate . . . » 116.833.791,43

e rimasero da pagare . . . L. 93.022.883,90  
=====

(Approvato).

## Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 45) . . . . . L. 127.693.178,80

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47) . . . » 45.233.167,14

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 172.926.345,94  
=====

(Approvato).

## Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 46) . . . . . L. 105.180.681,61

Somme rimaste da pagare

sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48). . . . . L. 93.022.883,90

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 198.203.565,51  
=====

(Approvato).

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

## Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . L. 30.123.607,94  
delle quali furono riscosse . . . » 13.497.487,33

e rimasero da riscuotere. . . L. 16.626.120,61  
=====

(Approvato).

## Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 30.123.607,94  
delle quali furono pagate . . . » 17.738.640,28

e rimasero da pagare . . . L. 12.384.967,66  
=====

(Approvato).

## Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 8.933.379,38  
delle quali furono riscosse. . . » 6.940.325,88

e rimasero da riscuotere . . L. 1.993.053,50  
=====

(Approvato).

## Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 21.789.659,29  
delle quali furono pagate . . . » 6.591.850,66

e rimasero da pagare . . . L. 15.197.808,63  
=====

(Approvato).

## Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 51) . . . . . L. 16.626.120,61

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53) » 1.993.053,50

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . . . . . » 1.707.690,67

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 20.326.864,78

(Approvato).

## Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 52) . . . . . L. 12.384.967,66

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) . . . . . » 15.197.808,63

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 27.582.776,29

(Approvato).

## Art. 57.

È accertata nella somma di lire 7.842.066,32 la differenza passiva del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35. . . . . L. 30.123.607,94

Diminuzione nei residui passivi:

## Accertati:

al 1° luglio  
1934 L. 21.889.178,92  
al 30 giugno  
1935 L. 21.789.659,29

» 99.519,63  
Differenza passiva al 30 giugno  
1935 . . . . . » 7.842.066,32

L. 38.065.193,89

*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio  
1934 . . . . . L. 7.941.585,95

Spese dell'esercizio finanziario  
1934-35 . . . . . » 30.123.607,94

Residui attivi:

## Accertati:

al 1° luglio  
1934 L. 8.933.379,38

al 30 giugno  
1935 L. 8.933.379,38

» —  
L. 38.065.193,89

(Approvato).

## ARCHIVI NOTARILI.

## Art. 58.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1934-35, nelle risultanze seguenti:

Entrata . . . . . L. 11.340.460,62  
Spesa . . . . . » 9.993.734,36

Differenza . . + L. 1.346.726,26

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata » (N. 1287). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1350, recante provvedi-

menti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti » (N. 1320). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375, e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1323). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV,

n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 4 giugno 1936-Anno XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, numeri 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1935-36.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore » (N. 1331). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote di tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali » (N. 1332).  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzioni delle aliquote di tassa di vendita, per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati » (N. 1334). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale » (N. 1336). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani » (N. 1337).  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il con-

ferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba » (N. 1338). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale comandante designato d'armata in S.P.E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S.P.E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S.P.E. Melchiade Gabba ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in servizio permanente effettivo Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Melchiade Gabba.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale

d'armata » (N. 1354). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata aerea Giuseppe Valle a generale d'armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata » (N. 1357). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'armata ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra

**i due Paesi ed i pagamenti relativi » (N. 1364).**  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 » (N. 1367).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54.

**ALLEGATO.** *Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1936-XIV.*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col Regio decreto-legge 9 giugno 1921,

n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, col quale fu istituito un dazio specifico sulle lane naturali e sudice, sulle lane lavate, nonchè sui cascami e sulla borra di lana;

Visto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, che reca provvedimenti in materia di tassa di scambio sui prodotti dell'industria laniera;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il regime doganale di esenzione dei prodotti di che trattasi anche in seguito all'entrata in vigore del Protocollo addizionale italo-albanese del 28 gennaio 1936-XIV;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — È sospesa fino a nuova disposizione l'applicazione del dazio doganale, istituito con il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, sulle lane naturali o sudice, nonchè sulle lane lavate e sui cascami e sulla borra di lana, di cui alle voci nn. 211 e 212 della tariffa generale dei dazi doganali in vigore. Per la voce n. 212 l'applicazione del dazio resta sospesa dal 29 gennaio 1936-XIV.

Resta sospesa, inoltre, fino a nuova disposizione, l'applicazione sulle lane, di cui alla predetta voce n. 211 della tariffa doganale, del dazio sul valore istituito col Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, ferma restando la esenzione per i cascami e la borra di lana già prevista dallo stesso decreto-legge.

**Art. 2.** — Il presente decreto entrerà in vigore il 25 giugno 1936 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1936 - Anno XIV.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Onorevoli Senatori, prendo la parola per proporre un emendamento al progetto di legge relativo alla sospensione del dazio doganale sulle lane naturali, sui cascami e sulla borra di lana, istituito con la legge 16 gennaio 1936.

Non abuserò della vostra tolleranza, molto più che è imminente la votazione, e riassumerò in brevi proposizioni una sommaria illustrazione del mio emendamento.

Con la legge 16 gennaio 1936, per la prima volta si imponeva un dazio sulle lane naturali, lavate, e sul cascame di lana. Essa fu naturalmente bene accolta dagli esercenti la industria pastorizia come legge di protezione; e veramente tale era il suo carattere, poichè non può considerarsi legge affatto fiscale quella che è imposta alla merce che non è producibile nel paese, secondo il concetto degli economisti, mentre nel caso la imposta incide sopra una merce presso noi prodotta; quindi è proprio un dazio doganale di effettiva protezione del prodotto nazionale. La mia proposta è suggerita non solo da interesse di economia nazionale, ma anche più particolarmente da quello degli armentari, pazienti, costanti, coraggiosi esercenti la millenaria industria armentizia, già fonte di soda ricchezza, oggi purtroppo in crisi; quella industria che al nostro valentissimo collega Marescalchi, nella seduta passata, nel suo brillante discorso apologetico del vino, incidentalmente piacque qualificare « desolata economia pastorale ». Io confidenzialmente protestai con lui, poichè, a costo di vedermi da voi attribuita un'idea fissa, ripeto a mia volta l'apologia dell'umile e feconda pecora, che mentre costituisce un cespite di produzione agraria di primo ordine, purtroppo non solo da qualche tempo non è protetta, ma è fiscalmente oppressa. Forse ora potrebbe confortarci una certa disposizione del Governo a riconoscere la convenienza di protezione, e ne abbiamo un esempio nella determinazione di un buon prezzo della lana requisita, ma appunto in coerenza di tale favorevole tendenza dovrebbe essere mantenuto, come mezzo di protezione contro la concorrenza straniera, il dazio doganale, che la citata legge ha imposto. Invece ora se ne propone la sospensione fino a nuove disposizioni, per la ragione che l'industria laniera si troverebbe troppo gravata per l'aggiunta della tassa di scambio sui relativi prodotti. Sarebbe da osservare che i provvedimenti concernenti l'aumento di tale tassa (voluta dai lanieri a preferenza del dazio doganale sulle lane) sono posteriori alla legge che questo imponeva; lo sgravio fiscale quindi avrebbe dovuto farsi sulla tassa di scambio anzichè a danno della industria armentizia con la sospensione del dazio doganale che, come abbiamo detto, ha carattere non già fiscale ma di protezione.

Questa potrebbe dirsi la giusta critica del dise-

gno di legge di cui ora si tratta. Però io non intendo adesso di impugnarlo in massina, specialmente ormai che la Camera l'ha approvato, pretendendo che la sospensione dal decreto voluta non debba aver luogo; ma mi limito soltanto a proporre un emendamento, come ho detto da principio, quello cioè che invece della condizione di sospensione « fino a nuova disposizione », si fissi per la durata di essa un periodo determinato, il quale del resto non sarebbe assoluto, in quanto potrebbe essere soggetto ad una automatica proroga quante volte non si facesse luogo ad una diffida da farsi entro un termine fisso di preavviso. Così si avrebbe tempo congruo a considerare la convenienza di ristabilire la esazione del dazio per le esigenze dell'industria armentizia, nel cui interesse io credo di parlare con il consenso delle molte persone che di questa materia si occupano.

So bene che S. E. il Ministro innanzi alla Camera si è rifiutato di accogliere simile emendamento e certamente mi guardo bene dal presumere che la mia parola possa esser più efficace di quella dell'autorevole deputato il quale lo sosteneva; però la ripetuta istanza ed il tempo decorso potrebbero indurre a modificare consiglio, e voglio sperare che possa tuttavia accettarsi il modesto emendamento che non nuoce al proposito del Governo per la detta prorogabilità anche del termine prestabilito. Ad ogni modo, nell'ipotesi avversa, S. E. il Ministro consenta un conforto agli armentari, spiegando almeno che la sospensione del dazio doganale, nella usata forma che suona « sine die », non nasconda invece una vera e propria soppressione di esso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.  
Il senatore Camerini ha già detto che l'emendamento da lui proposto non è stato accettato dal Governo alla Camera dei Deputati. Sebbene le notti e i giorni portino consiglio, in questo caso debbo dire che non hanno portato consigli, così almeno deve pensare il senatore Camerini, perchè il Governo non ha mutato idea e, per le stesse ragioni prospettate alla Camera, non può accogliere l'emendamento. Devo poi dire, come ho già detto alla Camera, che il dazio sulla lana, quando fu emesso, non aveva uno scopo protettivo. L'agricoltura italiana e l'industria armentizia hanno una protezione che emerge dalla politica dei contingentamenti, che deve essere fatta oggi, e per molto tempo ancora, dal Governo. Siccome la trasformazione del dazio in tassa di scambio è stata fatta appunto perchè la politica dei contingentamenti limitava eccessivamente la materia imponibile su cui si dovrebbe applicare un dazio, evidentemente il giorno che venisse a mancare la protezione che emerge dall'applicazione dei contingentamenti, il Ministro delle finanze avrà tutto l'interesse di ristabilire il dazio. Il Governo non ritiene di prendere oggi un impegno ad epoca determinata,

poichè la politica dei dazi nella situazione attuale è una politica contingente che deve essere seguita giorno per giorno. (*Approvazioni*).

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Ringrazio S. E. il Ministro per la sua dichiarazione che almeno vale come una benevola promessa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Auselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Caviglia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Frascetti.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Gualtieri.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marconi, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Pujia, Puricelli, Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Ayezzana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Sirianni, Sitta, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Vassallo, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico (1227):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII (1229):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1250, recante provvedimenti di carattere straordinario intesi ad assicurare il riassetto della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata (1287):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti (1320):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1323):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendita sui residui della distillazione degli olii minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore (1331):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di olii minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel per autoveicoli e per applicazioni navali (1332):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente registrazione di denunzie di contratti verbali di locazione di fabbricati (1334):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede, a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale (1336):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1285, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani (1337):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, concernente il conferimento del grado di generale d'armata al generale comandante designato d'armata in S. P. E. Federico Baistrocchi e ai generali di corpo d'armata in S. P. E. Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di corpo d'armata in S. P. E. Melchiade Gabba (1338):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	144
Contrari . . . . .	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata (1354):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'Ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad Ammiraglio d'Armata (1357):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	139
Contrari . . . . .	35

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato esecuzione al *Modus vivendi* stipulato in Roma il 25 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi (1364):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1936-XIV, n. 1149, che sospende l'applicazione del dazio sulle lane e sui cascami e sulla

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

borra di lana, istituito con Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54 (1367):

Senatori votanti . . . . .	174
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1391). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 7 agosto 1936-Anno XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato » (N. 1392). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera » (N. 1393). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato » (N. 1395). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle forze armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1º del decreto sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: modificato dal Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1973.

Il 2º comma dello stesso articolo è soppresso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale » (N. 1396). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze Armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 » (N. 1397). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli Ufficiali del Regio esercito » (N. 1398). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, che aumenta gli organici degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val

Cismon è nominato **Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo** » (N. 1399). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale » (N. 1406). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia » (N. 1416). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con Stabilimento in Foggia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia, con stabilimento in Foggia.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici » (N. 1418). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione » (N. 1419). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1445). *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, concernente gli aumenti di lire 5.000.000 della somma fissata dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di lire 8.000.000 dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1936-37, capitolo n. 133, relativo a servizi di pronto soccorso in caso di sinistri; ed è convalidato il decreto Reale 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, col quale è stato autorizzato

un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo di Governo » (N. 1446). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonchè l'adattamento di esso a Palazzo del Governo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo » (N. 1447). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Amantea, Anselmi, Appiani, Azzariti.

Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Burzagli.

Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cavallero, Caviglia, Centurione Scottò, Cian, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crespi Silvio, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Ancora, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Dienà, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudau.

Etna.

Facchinetti, Faina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Gasparini Jacopo, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giordano, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Lanza Branciforte, Levi, Lissia, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Mormino.

Nicastro, Nomis di Cossilia, Novelli.

Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Sandrini, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Sirriani, Sitta, Soler, Spiller.

Tacconi, Taramelli, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tomasi della Torretta, Torre, Vassallo, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visocchi.

Zerboglio, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 7 agosto 1936-XIV, n. 1577; 3 settembre 1936-XIV, n. 1684 e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1391):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica dello Stato (1392):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera (1393):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1756, che sospende temporaneamente l'obbligo della costituzione della rendita dotale per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (1395):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1730, che estende al personale militare ed a quello civile al seguito delle Forze armate, in servizio nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo, le norme del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

24 ottobre 1935-XIII, n. 2074, relativo al matrimonio per procura del personale in Africa Orientale (1396):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 1995, recante integrazione dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1933-X, n. 1332 (1397):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, recante aumento degli organici degli ufficiali del Regio esercito (1398):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il Nob. Cesare Maria De Vecchi Conte di Val Cismon è nominato Governatore delle isole italiane dell'Egeo (1399):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1406):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1380, riguardante il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della Industria Cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia (1416):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, recante aumento di

competenze al personale statale e degli altri Enti pubblici (1418):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, concernente la modificazione del regime fiscale degli olii minerali e dei residui della loro distillazione (1419):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità; e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1445):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1985, con il quale si autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo Paolucci in Forlì, di proprietà del Comune, nonché l'adattamento di esso a Palazzo del Governo (1446):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, concernente modificazioni del regime fiscale degli olii minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo (1447):

Senatori votanti . . . . .	139
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Miliani, De Micheli, Cian, Casoli, Foschini, Giampietro, Russo, Di Benedetto, Andreoni, Montessor, Gualtieri,

Brogia, Romei Longhena, Sirianni, De Vito, Brogla, Scialoia, Conti, Majoni, Romeo Nicola a presentare alcune relazioni.

MILIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva (1433).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone (1359).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, che proroga la data dell'entrata in vigore del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (1373).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1802, concernente il trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e la iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato (1384).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Cessione gratuita all'Ateneo Veneto, con sede in Venezia, del fabbricato demaniale in Venezia, ex Scuola di S. Girolamo al Campo di S. Fantin (1480).

CASOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego o di lavoro (1489).

GIAMPIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia (1426).

RUSSO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione (1400).

DI BENEDETTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ampliamento della circoscrizione del Comune di Villarosa in provincia di Enna (1458).

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica (1355).

Conversione in legge del Regio decreto-legge

10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica (1401).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela (1441).

ANDREONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di nuovi Uffici giudiziari in Rodi (1486).

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052, che proroga il termine previsto dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici (1491).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, concernente la soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (1503).

GIANNINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma tra l'Italia e la Germania il 9 marzo 1936 per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie e in materia civile e commerciale (1485).

ROMEI LONGHENA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1193, riflettente il finanziamento della Regia Azienda monopolio banane per l'acquisto di navi bananiere (1473).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1555, riguardante il finanziamento della Regia Azienda monopolio banane per l'acquisto di altre navi bananiere (1474).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, che stabilisce l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana (1475).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, riguardante la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana (1476).

SIRIANNI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume (1321).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di ton-

nellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune (1329).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su di un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1390).

BROGLIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1745, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 21 dicembre 1927 - Anno VI, n. 2325, sulla parità aurea della lira (1469).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo (1471).

SCIALOIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali (1470).

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º ottobre 1936-XIV, n. 1978, per l'autorizzazione dell'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.) (1472).

MAJONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione relativa allo Statuto internazionale dei rifugiati, stipulata in Ginevra il 28 ottobre 1933 (1484).

ROMEO NICOLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica (1487).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Miliani, De Michelis, Cian, Casoli, Foschini, Giampietro, Russo, Di Benedetto, Andreoni, Montresor, Gualtieri, Giannini, Romei Longhena, Sirianni, De Vito, Broglia, Scialoia, Conti, Majoni e Romeo Nicola della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì, 21 dicembre 1936-XV, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco di petizioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati (1299). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 (1303). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (1342). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1348). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 maggio 1936-XIV, n. 1512, per la liquidazione della rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna (1375). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo (1377). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1936-XIV, n. 1321, per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e di accessori per l'abbigliamento (1378). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari (1379). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia (1380). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito (1381). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria (1385). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1853, che approva le norme relative alla polizia della Laguna di Venezia (1386). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda (1405). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1540, concernente disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia (1407). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737, che approva l'ordinamento scolastico per le Colonie (1408). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, contenente norme temporanee sul trattamento economico del personale militare nazionale ed indigeno in servizio nell'Africa Orientale Italiana (1409). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, relativo alla istituzione e trasformazione di corsi, scuole ed istituti d'istruzione tecnica (1411). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa (1412). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936-XIV, per l'acquisto del grano ungherese (1423). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1833, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Francia (1424). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che reca modificazioni alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (1428). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed al-

l'ammasso collettivo (1430). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario (1431). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa (1432). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 982, concernente il nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria (1435). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni comuni della Provincia di Foggia (1436). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, circa la applicazione delle norme del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie (1437). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico (1438). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, riguardante modificazioni al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alla costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1440). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale (1443). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,10).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti